

l'imposta di registro a condizione che, nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare ovvero « (...) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (...) »;

da ciò deriva che un coniuge separato/divorziato, obbligato a rinunciare, a seguito di pronunzia del giudice, all'uso dell'appartamento comperato insieme all'altro coniuge quale « prima casa » qualora volesse procedere all'acquisto di un nuovo appartamento (ritenendo più utile « investire » in un mutuo piuttosto che in un affitto), possa beneficiare delle agevolazioni previste per la cosiddetta « abitazione principale » ma non anche per quelle per la « prima casa », sebbene di fatto per il coniuge separato/divorziato la nuova dimora costituirebbe la « prima », « principale » sola ed unica abitazione;

peggiore è l'ipotesi in cui il coniuge separato/divorziato costretto ad abbandonare la propria abitazione non sia nelle condizioni economiche-finanziarie per affrontare l'acquisto di un altro immobile ovvero per sostenere le spese derivanti dall'affitto di un appartamento; in tal caso, infatti, il soggetto non potrebbe partecipare neanche al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto tra i requisiti è richiesta la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi;

la legge regionale Veneto 2 aprile 1996, n. 10, ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lett. c), richiede tra i requisiti la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cin-

quanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; addirittura l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo dispone che il requisito (...) non sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato —:

quale sia l'opinione in merito all'estensione di tutte le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa a favore del coniuge separato/divorziato costretto, a seguito di pronunzia del giudice, a lasciare l'appartamento di famiglia oggetto di sua proprietà esclusiva o in comproprietà con il coniuge separato;

se si ritenga ipotizzabile rivedere la normativa in materia di agevolazioni fiscali prima casa prevedendo la possibilità, per il coniuge separato/divorziato obbligato a rinunciare all'uso dell'abitazione di famiglia, di poter acquistare un nuovo appartamento, salvo poi dover pagare la differenza di aliquota nel caso in cui il coniuge ritorni ad abitare nell'appartamento lasciato;

se non si convenga sull'opportunità di consentire al coniuge separato/divorziato in condizioni economiche-finanziarie non ottimali di poter partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, pur trovandosi nella situazione di « nudo proprietario » nonché riconoscere alle ragazze madri ed alle coppie separate con figli il medesimo punteggio assegnato alle famiglie.

(5-06905)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SINISCALCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da anni la scuola media di Napoli « Della Valle » versa in una strutturale situazione di emergenza essendo priva di idonea sede;

ad oggi è ospitata, a causa di detta carenza, presso la scuola elementare del Casale facente parte del 40° circolo didattico;

tale disagio impedisce un normale svolgimento delle attività didattiche per entrambe le scuole che condividono la medesima struttura;

la complessiva precarietà scaturita da tale infelice sistemazione logistica impedisce la costituzione dei laboratori ed obbliga il ricorso al turno pomeridiano;

in posizione attigua al plesso « Marechiaro » vi è una struttura comunale per la prima accoglienza di ragazzi in difficoltà, « Istituto San Francesco », dotata di ampi spazi inutilizzati da anni —;

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare, accertati i fatti, per risolvere definitivamente i disagi direttamente riconducibili alla mancanza di una idonea e stabile sede per la scuola media « Della valle »;

se non ritenga più opportuno permettere alla scuola media la utilizzazione dell'istituto San Francesco, dotato di ampi spazi da anni non adeguatamente sfruttati. (4-26382)

SANTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

risulterebbe che l'Enel spa, su richiesta nominativa degli uffici del ministero dell'industria, abbia assunto o stia assumendo, con qualifica dirigenziale, cinque ex funzionari ministeriali, aventi competenze già ampiamente disponibili all'interno dell'Enel, da destinare, oltre alla schiera del personale comandato presso il ministero dell'industria che il Ministero stesso aveva già imposto all'Enel, alla so-

cietà di gestione della rete di trasmissione nazionale, attualmente di proprietà dell'Enel ed in procinto di essere conferita al ministero del tesoro, con funzioni non meglio definite di supporto all'attività del ministero dell'industria —;

se tali comportamenti non siano in contrasto con la dichiarata apertura a regole di mercato del settore dei servizi pubblici che si intende privatizzare;

se sia lecito porre a carico della collettività, ed in modo così poco trasparente, un costo dell'amministrazione che dovrebbe invece ridursi;

se siano ammissibili comportamenti così apertamente clientelari dell'amministrazione dello Stato nell'ambito delle aziende di proprietà dello Stato, che aggirano procedure trasparenti di selezione del personale;

se sia ammissibile una così arrogante interferenza dell'amministrazione nella sfera di competenza di aziende pubbliche, che dovrebbero assolvere funzioni di garanzia di indipendenza e neutralità;

se non ritenga di dover individuare i responsabili di tale iniziativa, sanzionandone i comportamenti. (4-26383)

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 dicembre 1998, è stato indetto il concorso a 350 posti di uditore giudiziario e all'esito della preselezione si sono collocati in posizione utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte soltanto i candidati che non hanno commesso alcun errore nel rispondere alle domande del questionario;

il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede di appello sulle domande di sospensione proposta da alcuni candidati esclusi, con l'ordinanza N. Reg. Ord. 1915/99 pronunciata all'esito dell'udienza del 28 settembre 1999, ha ammesso con

riserva alla prova scritta i ricorrenti che avevano commesso un solo errore nella prova preliminare, affermando che l'interpretazione della commissione e del ministero eccedeva i limiti fissati dalla legge;

sulla scorta di tale ordinanza un notevole numero di candidati esclusi sulla base dell'identico presupposto si sta apprestando a proporre ricorso al tribunale amministrativo, decadendo i termini il giorno 3 del mese di novembre 1999;

giunge altresì fondata notizia che i candidati che hanno superato la preselezione senza alcun errore, stiano approntando a loro volta ricorso giurisdizionale per tutelare la propria posizione nei confronti degli altri candidati di cui sopra;

tale grave situazione porterebbe incredibilmente ad uno scontro tra i candidati per una interpretazione ritenuta illegittima tanto dall'uno quanto dall'altro gruppo, a seconda di quella adottata dal ministero, o da adottare sulla base della decisione del giudice amministrativo —

se intenda adottare provvedimenti urgenti, attesa la piega presa dagli avvenimenti per evitare conflitti fra le parti più deboli (i candidati) rispetto a chi detiene le reali responsabilità del caso;

se non ritenga di impartire disposizioni perché non abbiano a verificarsi nel futuro episodi di tale portata che appaiono disonorevoli rispetto alla tradizione giuridica e giudiziaria del nostro Paese atteso anche che trattasi di concorso per uditore giudiziario. (4-26384)

SANTORI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Stazione Termini di Roma è stata teatro, mercoledì 21 ottobre 1999, dell'ennesimo guasto tecnico che ha provocato momenti di grande tensione tra i pendolari che tentavano di raggiungere i comuni di residenza al termine della giornata lavorativa; le Forze di Polizia sono intervenute

a seguito dell'accesso diverbio tra i pendolari che sostavano sui binari di un « Pendolino » in procinto di partire ed i passeggeri dello stesso;

la situazione non ha avuto conseguenze peggiori solo per l'alto senso di responsabilità dei Funzionari e degli Agenti della Polizia che hanno raccolto lo sfogo dei pendolari distrutti da giorni e giorni di ritardi;

l'unica assenza rilevata, come già avvenuto nei giorni precedenti, è stata quella dei funzionari e responsabili dell'Ente Ferrovie;

da calcoli sommari risulta che le ore di lavoro perse da centocinquantamila pendolari, tra ritardi e vagabondaggi da una stazione all'altra, fanno salire a ben 15 miliardi i costi del disservizio;

il 9 ottobre, giorno in cui si effettua il montaggio della nuova centrale di comando ACS (Apparato Centrale Statico), segna anche l'inizio della parabola discendente nel funzionamento dei centri ferroviari della capitale;

nel 1984 la stazione di Milano centrale venne dotata del nuovo sistema Acei, quale acronimo di *Apparati centrali elettrici ad itinerari*, il cui costo si aggirava sui 37 miliardi;

l'utilizzazione del citato impianto non provocò alcun disservizio o disagio ai viaggiatori ma, al contrario, contribuì subito a fare della Stazione Centrale di Milano la più grande della rete, la più avanzata tecnologicamente e la più efficiente e moderna d'Europa;

si prospettano ulteriori e frequenti momenti di tensione per i quali si chiederà ancora l'intervento della Polizia, che non potrà comunque risolvere i gravissimi problemi che attanagliano l'Ente Ferrovie;

l'accettabile, seppure non eccezionale funzionamento di alcuni treni, si deve alla disponibilità dei macchinisti, come ad esempio si rileva per il treno Roma-Casino-Napoli che ha camminato, nell'ultimo mese, perché uno dei conduttori era in

testa, nella macchina pilota, e l'altro in coda, nella motrice, e si parlavano via cavo —:

se non ritengano ormai improrogabile il commissariamento dell'Ente Ferrovie e l'immediata rimozione dei funzionari amministrativi e tecnici che hanno reso possibile il perpetrarsi di simili situazioni;

se non ritengano opportuna urgenti provvedimenti al fine di evitare situazione di particolare pericolo per l'ordine pubblico di Roma e per le quali conseguentemente dovrà richiedersi l'intervento della Polizia con conseguenze ancora più pesanti. (4-26385)

OLIVIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il signor Rogato Stefano, cittadino italiano residente a Pinzolo (Trento) ove è nato il 7 aprile 1963, si recava il giorno 3 settembre 1999 a Monaco di Baviera (Repubblica federale tedesca);

alle ore 20.00 circa nella città di Monaco si fermava, a bordo della autovettura che guidava, per chiedere informazioni a un vigile urbano in merito ad un percorso stradale. Il vigile per tutta risposta chiedeva al Rogato di consegnare la patente di guida e dopo alcuni minuti sopraggiungeva una pattuglia della polizia che lo accompagnava nella vicina caserma. Ivi veniva sottoposto alla prova dell'etilometro, di cui a tutt'oggi non conosce il risultato e poi, accompagnato in un vicino ambulatorio, gli veniva prelevato il sangue;

successivamente gli veniva rilasciato un verbale, ritirata la patente ed era rimesso in « libertà » previo versamento di lire 650.000 e 100 Marchi tedeschi;

dal verbale si evince che al Rogato Stefano è stata elevata l'infrazione di guida in stato di ebbrezza. La patente di guida rilasciata dal ministero dei trasporti, n. TN2074198D, a firma Commissariato

del Governo di Trento è a tutt'oggi ancora presso la polizia di Monaco di Baviera benché fosse stata promessa al Rogato una pronta restituzione con invio a mezzo posta al suo domicilio —:

quali iniziative intenda assumere per appurare la verità dei fatti, tutelare un connazionale all'estero e indurre le autorità della Repubblica federale Tedesca a restituire la patente di guida al legittimo proprietario. (4-26386)

LOSURDO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il ponte sul Po che si trova in località in Bastida Pancarana (PV) si trova in una grave situazione di degrado con barriere laterali in profilati metallici in alcuni punti sfondate e penzolanti nel vuoto con pericolo di crollo che porterebbe danni irreparabili;

il mancato ripristino della barriera protettiva costituisce un permanente pericolo grave per coloro che stanno di fronte, specie nella stagione autunnale durante le quali a causa di piogge e nebbie sono possibili sbandamenti e deviazioni dalla sede stradale;

sul ponte del Po di Bastida Pancarana si svolge un intensissimo traffico automobilistico e ferroviario che rende quanto mai probabile il verificarsi di gravi incidenti;

di tale situazione è stata notiziata dal sindaco di Bastida Pancarana tanto all'Anas che alle Ferrovie dello Stato che, ad oggi, non sembrano sensibilizzate al problema —:

quali immediati provvedimenti intenda adottare per eliminare le cause di pericolo alla sede stradale e ferroviaria del ponte sul Po di Bastida Pancarana.

(4-26387)

TATARELLA, AMORUSO, GISSI, MARENCO e POLIZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

giudici statunitensi hanno recentemente affermato il principio in forza del quale un'industria che vende in una determinata area geografica, dove la vendita è libera, quantitativi di prodotti in forte eccesso rispetto alla domanda locale, non può ignorare che quei prodotti finiranno in altre zone dove la vendita è vietata;

dunque per la magistratura americana, la responsabilità del produttore non termina con la cessione del prodotto ad un intermediario, ma permane fino all'utilizzo del prodotto finale;

così, il fornire a un commerciante svizzero, o a un mediatore montenegrino, enormi quantitativi di sigarette, certamente superiori al consumo prevedibile dei rispettivi Paesi, senza verificare che la destinazione finale delle « bionde » non sia il contrabbando verso l'Italia, espone i produttori americani all'accusa di contrabbando;

il contrabbando di sigarette costa all'erario migliaia di miliardi, per i mancati incassi delle tasse sui tabacchi e per le crescenti spese sostenute per fronteggiare l'emergenza contrabbando, che in Puglia ha assunto l'aspetto di un confronto armato fra le forze dell'ordine e i malavitosi che scortano i carichi di sigarette;

il danno non è solo finanziario, perché la guerra dei contrabbandieri ha già causato diverse vittime innocenti —:

se il Governo italiano non ritenga di citare innanzi alla magistratura statunitense i produttori di sigarette americani per costringerli a sospendere le forniture agli intermediari che alimentano il contrabbando verso il nostro Paese e per richiedere a titolo di risarcimento le imposte evase e il costo delle spese sostenute per combattere il contrabbando. (4-26388)

STORACE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Govoni di Cento, provincia di Ferrara, presentava in data 25 agosto 1997 alla sede Inps di Ferrara domanda intesa ad ottenere la pensione di anzianità nella gestione esercenti attività commerciali;

con provvedimento datato 29 ottobre 1998 la sede Inps di Ferrara — Ufficio RCV — sportello polifunzionale comunicava al signor Govoni che nonostante in suo favore risultassero regolari per il periodo maggio 1967-ottobre 1970 i contributi nella gestione speciale dei Commercianti in qualità di coadiuvante del fratello Enzo proprietario dell'esercizio, risultava all'ente che quest'ultimo era iscritto solo dal mese di settembre 1970, « in quanto per il periodo precedente non era in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi normativi esercenti attività commerciali, poiché svolgeva altre attività » e quindi non era possibile convalidare la contribuzione del periodo in oggetto ritenuta indebitamente versata e da annullare;

in data 9 novembre 1998 a seguito dell'annullamento l'istituto respingeva anche la domanda di pensione;

risulta all'interrogante che la regolare iscrizione del titolare con la relativa denuncia dei dati richiesti per legge nel termine previsto rispetto alla data dell'inizio dell'attività commerciale denunciata alla CCIAA di Ferrara è l'8 maggio 1967, la licenza per l'esercizio del commercio di vendita al pubblico rilasciata dal comune di Cento risale alla medesima data e che da tale momento il signor Enzo Govoni abbia svolto con carattere di sostanziale esclusività l'attività commerciale, lavorando e gestendo il negozio personalmente in tutto il profilo direttivo-organizzativo dell'impresa, mentre il coadiutore signor Giuseppe Govoni si occupava principalmente della conduzione di altro punto vendita della medesima ditta;

inoltre l'obbligo contributivo insorge proprio in diretta conseguenza della sussistenza dell'iscrizione o comunque dei presupposti che obbligano all'iscrizione medesima;

se poi per « altra attività » può essere individuata in quella di coltivatore diretto per essere stato il signor Enzo Govoni negli elenchi nominativi CD/CM, va evidenziato che lo svolgimento di altro tipo di attività non sia elemento tale da escludere *sic et simpliciter* la legittimità dell'iscrizione negli elenchi nominativi e nel caso di cumulo contributivo viene applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia (articolo 6 legge n. 9 del 9 gennaio 1963);

appaiono dunque pienamente presenti tutti i presupposti per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, sia in capo al titolare della ditta, sia per quanto riguarda il coadiutore Giuseppe Govoni, con il conseguente obbligo contributivo, regolarmente osservato per entrambi i soggetti, e il correlato diritto alle prestazioni previdenziali, né si comprende d'altra parte come l'attività commerciale non possa essere considerata prevalente rispetto a quella agricola ma anche rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa;

si rileva inoltre l'estremo grave ritardo con il quale l'Inps ha contestato la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione del signor Govoni Enzo, titolare dell'attività di cui il signor Giuseppe Govoni era coadiutore che a distanza di oltre trent'anni dispone l'annullamento di tale contribuzione, anche alla luce di una recentissima decisione della Commissione regionale per l'artigianato per l'Emilia Romagna che investita di analoga questione ritiene infatti che « la decorrenza dei procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, per le imprese individuali, va dalla data di adozione del provvedimento della CPA, mentre la decorrenza dei provvedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione negli elenchi previdenziali e assistenziali per effetto di quanto stabilito

dalle leggi obbligatorie in materia legge n. 1533 del 1956 e legge n. 463 del 1959 va dalla data dell'evento nell'ambito però del termine prescrizione di 5 anni previsto dalla normativa vigente » -:

se all'atto dell'iscrizione l'organo all'epoca preposto alla compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti, rilevò irregolarità tali che potessero escludere la presenza dei presupposti di legge ed in caso affermativo perché nessuna notizia sia stata mai comunicata in seguito ai signori Govoni;

per quali motivi all'atto dell'annullamento da parte dell'Inps della richiesta dell'erogazione della pensione di anzianità del signor Govoni Giuseppe, il suddetto istituto non abbia specificato quale sia « l'altra attività » svolta dal signor Govoni Enzo, se in ragione di tale circostanza sia stata operata la cancellazione del medesimo dagli elenchi degli esercenti per il periodo contestato e nel caso quando e a mezzo di quale provvedimento, non risultando all'interessato alcuna notifica in merito;

se l'Inps abbia realmente verificato o meno l'esistenza dei presupposti che fondavano l'iscrizione del signor Govoni Enzo negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale o se tale decisione sia stata assunta senza una reale istruttoria e sulla base di criteri assai discutibili e comunque non condivisibili, senza cioè una reale indagine sugli elementi inerenti all'attività del Govoni;

se non ritenga di dover intervenire affinché venga annullato o comunque revocato il provvedimento dell'Inps di Ferrara che ha fatto perdere al signor Govoni Giuseppe il diritto alla pensione di anzianità dopo che lo stesso aveva cessato l'attività lavorativa facendo affidamento sulla validità della propria contribuzione, mai contestata in trent'anni di onesto e duro lavoro. (4-26389)

STORACE. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza dei cittadini è un compito fondamentale del governo e, pertanto, è necessario che lo stesso si prodighi per conseguire questo scopo;

nella città di Roma, nei quartieri di Serpentara, Vigne Nuove, Colle Salario, numerosi cittadini assegnatari degli stabili Iacp siti in Via B. De Muro, Via E. Pinza, Via C. Badiali, Via A. Guasti, Via S. Tofano, Largo C. Elmo, Via Vigne Nuove, lamentano da anni, tramite esposti e denunce alle autorità di pubblica sicurezza, le disastrose situazioni igienico sanitarie nelle quali versano, a causa del disinteresse degli uffici competenti dello Iacp e del comune di Roma, peraltro tempestivamente e da lungo tempo sollecitati;

le autorità competenti sono state sollecitate da molto tempo a predisporre gli atti per la verifica della rete fognaria negli stabili in precedenza citati, una verifica certificata, da parte della competente Asl RM/A, delle condizioni igienico sanitarie nelle cantine degli immobili di cui sopra e, conseguentemente, ad intervenire per risanare la grave situazione venutasi a creare;

nonostante la massiccia campagna di prevenzione sul versante della sicurezza dei cittadini, si trascura poi di fatto la stessa non provvedendo a ripristinare tempestivamente la funzionalità degli impianti di illuminazione esterni ed interni degli stabili in precedenza menzionati, ancora quasi del tutto inutilizzabili —:

come si sia giunti ad una situazione di tale degrado che, peraltro, si trascina da lungo tempo, senza alcun intervento da parte delle competenti autorità, ravvisando in tale mancanza una sicura omissione di atti d'ufficio da parte di tutti gli enti ed uffici competenti;

quali misure urgenti si intendano intraprendere per risolvere definitivamente i gravi disagi creati a nostri cittadini, peraltro con pari diritti degli altri ai quali tali inconvenienti vengono evitati. (4-26390)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, della sanità e per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 626 del 1994 sono recepite norme della Comunità europea sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;

nonostante tale chiara disciplina, con decreto ministeriale 1° febbraio 1997 del ministero della difesa all'articolo 2 è previsto che « in caso di rilievo per infrazioni alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, le competenti autorità disporranno specifica inchiesta, ai sensi dell'articolo 23 del R.A.U., per accertare l'eventuale dolo o colpa grave dei rispettivi « Datori di Lavoro » o Dirigenti. Gli oneri delle ammende previste dalla vigente normativa saranno imputati, in via transitoria, sul capitolo 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati riconosciuti responsabili dalla commissione d'inchiesta di cui sopra od in caso di sentenza irrevocabile o di esecutività di decreto penale » —:

se non appaia illegittima l'imputabilità dell'ammenda su un capitolo del ministero della difesa, per il fondamentale principio, previsto dalla Costituzione, che la responsabilità penale è personale poiché non può trasferirsi l'onere corrispondente al pagamento dell'ammenda, perché così facendo si sancirebbe una surrettizia responsabilità penale a carico di un altro soggetto (amministrazione statale) estraneo al reato commesso;

se siano stati stabiliti chiaramente, i doveri e le responsabilità penali al riguardo;

se non appaia contraddittorio il fatto che con il pagamento dell'ammenda, si sancirebbe, di fatto l'impossibilità di operarsi la rivalsa successiva, sia perché si è in presenza di reati dove è difficilmente riscontrabile il dolo o la colpa grave, sia perché il pagamento della sanzione è causa di estinzione del reato, con la conseguenza pratica che la rivalsa non opera mai;

se l'applicazione di tale norma non abbia causato un danno erariale e/o un costo ingiustificato a carico della collettività e di quale entità;

se tutto ciò non sia in contrasto con la piena applicazione della normativa comunitaria sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, con il succitato « decreto » e non possa causare un pericoloso precedente di inapplicazione di norme comunitarie, con relative sanzioni previste. (4-26391)

FRAU. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

l'accordo sindacale, relativo al personale scolastico, voluto soprattutto dalla Cgil, ma accettato anche da Cisl, Uil e Snals, prevede quanto segue: « il personale scolastico in servizio all'estero alla data del 31 agosto 1996 può ottenere una nuova assegnazione nel limite massimo del 50 per cento dei posti vacanti;

quindi, se i posti sono ad esempio due, uno di questi è assegnato al primo in graduatoria tra quei soggetti che sono già all'estero e l'altro al primo in graduatoria tra i docenti che attualmente prestano servizio in Italia, ma se invece il posto è uno solo, in base all'accordo sindacale sopra menzionato, il Ministro degli affari esteri nomina non quello che in assoluto è il primo in graduatoria ma colui che, nella stessa graduatoria è il primo tra i docenti tutt'ora in Italia;

è evidente la discriminazione prevista dalla norma dell'accordo sindacale e ciò, tra l'altro sembra essere in contrasto con il principio di eguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione —:

quale sia l'esatta interpretazione della norma dell'accordo sindacale sopra citato;

se non sia necessario rivedere lo stesso accordo che, apparentemente, sacrifica i legittimi diritti dei vincitori di concorso. (4-26392)

STORACE. — *Ai Ministri delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il sistema di comunicazione denominato Gsm consente l'invio di brevi messaggi testuali da un terminale ad un altro;

tali messaggi sono detti Sms;

negli ultimi mesi, come ha fatto più volte notare anche la stampa nazionale, tali messaggi hanno preso sempre più piede tra i milioni di utenti della telefonia mobile, divenendo, a pieno diritto e prepotentemente, quasi uno status comunicativo;

il costo che l'utente paga per ogni singolo messaggio è: per quanto riguarda Tim, lire 250 (Iva 20 per cento esclusa) per le schede ricaricabili e lire 150 (Iva 20 per cento esclusa) per i contratti; per quanto riguarda Omnitel: lire 200 Iva inclusa per le schede ricaricabili e lire 195 Iva inclusa per i contratti; per quanto riguarda Wind, sono gratuiti in forma promozionale fino al 15 novembre;

relativamente alle schede ricaricabili, quando si esaurisce il credito: per l'utente Tim cessano automaticamente tutti i servizi, compresa la ricezione dei Sms, tranne la ricezione delle chiamate per il periodo di un anno; per l'utente Omnitel rimane attiva la ricezione dei Sms per un periodo di circa quindici giorni;

di contro, l'utente che invia il Sms ad un telefonino con credito zero non riceve alcuna comunicazione dell'impossibilità di

ricezione e, anzi, paga normalmente il Sms mandato che per Tim non sarà mai ricevuto se chi riceve non ricarica la scheda entro 48 ore, per Omnitel sarà invece ricevuto al momento della ricarica, qualunque sia il lasso di tempo passato con credito zero -:

come giudichi il comportamento gestionale della Tim, che preleva soldi dai crediti dei clienti che, ignorando l'indisponibilità alla ricezione di telefonini che possono aver raggiunto in qualunque momento il credito zero, pagano per un servizio che, sempre a loro insaputa, non verrà loro offerto;

se non si ritenga doveroso imporre ai gestori il servizio di ricezione dei Sms anche quando il ricevente ha credito zero dato che comunque tali messaggi sono pagati all'origine;

quanto sia il reale costo dei gestori per ogni singolo Sms;

se non si ritenga opportuno di intervenire, anche tramite l'*authority* per le telecomunicazioni, chiedendo un livellamento dei prezzi dei messaggi Sms considerando anche l'importanza sociale che questi sono andati a rivestire. (4-26393)